

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE CALABRIA
CATANZARO**

SEZIONE PRIMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO NRG 271/2018

NELL'INTERESSE

del sig. **PASQUALE LIBERO**, nato a Rossano (CS) il 17.01.1991 (C.F. LBRPQL91A17H579E), titolare dell'omonima ditta individuale, residente in Crosia (CS) alla Via Repubblica Ceca n. 27, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso iscritto al NRG 271/18, dall'**Avv. VALERIO ZICARO** (C.F. ZCRVLR80H18D086C – valerio.zicaro@avvocaticosenza.it), elettivamente domiciliato presso lo suo studio dell'Avv. Francesco Pullano corrente in Catanzaro alla Purificato 18. L' avv. Zicaro dichiara, ex art. 136 c.p.a., di voler ricevere le comunicazioni presso al seguente numero di fax 0984.408041 oppure ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata: valerio.zicaro@avvocaticosenza.it;

CONTRO

- **REGIONE CALABRIA**, in persona del Presidente *pro tempore* della G.R., (P.IVA 02205340793), con sede legale corrente in Catanzaro alla Cittadella Regionale - Località Germaneto, rappresentata e difesa nel giudizio iscritto al n. 271/2018 Reg. Ric., Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, dall'avv. Fabio Postorino dell'Avvocatura regionale, pec: avvocato11.rc@pec.regione.calabria.it, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla località Germaneto – Cittadella Regionale presso l'Avvocatura Regionale della Calabria;

E NEI CONFRONTI

- **GABRIELLA ALTOMARE**, residente in Luzzi (CS) alla C.da Pezza La Rosa n. 23-bis, non costituita;

NONCHÉ

di tutti gli altri controinteressati regolarmente aditi in giudizio mediante notifica per pubblici proclami, non costituiti;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia:

- del **D.D. n. 9554 del 2.8.2019** "*Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria*", avente ad oggetto <<PSR CALABRIA2014-2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - DDG N. 7516/2016 - PACCHETTO GIOVANI MISURA 6 "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE" E MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" (INTERVENTI 6.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.4) - ANNUALITÀ 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE ANNUALITÀ 2016>> e dei relativi allegati, in particolare dell'*Allegato B*), nella parte in cui esclude il ricorrente dall'ammissione al beneficio richiesto e della presupposta, sconosciuta, risultanza dell'istanza di riesame proposta dal ricorrente;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

FATTO E DIRITTO

• Occorre, preliminarmente, riepilogare la vicenda per come sviluppatasi dalla proposizione del ricorso principale sino ad oggi.

• Il sig. Pasquale Libero, con ricorso ritualmente notificato in data 8.02.2018 e depositato in data 7.03.2018, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, e impugnava i seguenti atti, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- D.D. n. 845 del 7.12.2017 (*Reg. Gen. n. 13907 del 7.12.2017*), *avente ad oggetto <<PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e Misura 4 "Investimenti in*

immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016 - Approvazione graduatoria definitiva>> e dei relativi allegati, in particolare dell’Allegato B), nella parte in cui escludeva l’allora ricorrente dall’ammissione al beneficio richiesto;

- e, ove occorrer possa, del successivo D.D. n. 886 del 18.12.2017 (Reg. Gen. n. 14641 del 19.12.2017) di rettifica di quello precedente;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

• Il ricorrente affidava il gravame ai seguenti motivi di diritto:

- Illegittimità dell’esclusione per violazione di legge per contrasto con la lex specialis e, segnatamente, con il punto 14.3, n. 8). eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, omessa e/o carente istruttoria;

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge n. 241/1990 e dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. Obbligo di soccorso istruttorio.

• Il ricorso, iscritto al NRG 271/2018, veniva assegnato alla Prima sezione, con udienza cautelare fissata per il 28.03.2018, all’esito della quale il Collegio ordinava l’integrazione del contraddittorio ai sensi di legge e rinviava, direttamente, all’udienza pubblica del 23.05.2018 la trattazione nel merito del ricorso.

• All’udienza sopracitata, il Collegio, verificata la corretta esecuzione dell’adempimento istruttorio, rinviava la causa all’udienza del 4.7.2018 sempre per la trattazione nel merito del ricorso.

• Si costituiva in giudizio, per resistere al ricorso, la sola Regione Calabria che chiedeva la reiezione del ricorso.

• All’esito dell’udienza tenutasi il 4.7.2018, il TAR Calabria, con sentenza N. 01453/2018 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 30.07.2018, così disponeva <<Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, nella parte

in cui hanno escluso la domanda del ricorrente alla valutazione ai fini dell'erogazione del contributo:

- a) *il decreto del Dirigente generale vicario del Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione Calabria del 7 dicembre 2017, n. 845;*
- b) *il decreto del Dirigente generale vicario del Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione Calabria del 18 dicembre 2017, n. 886, di rettifica di quello precedente.*

Condanna la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, alla rifusione, in favore di Pasquale Libero, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa>>.

- Tale decisione, veniva, poi, appellata dalla Regione Calabria, innanzi al Consiglio di Stato – con atto notificato il 30.10.2018, iscritto al NRG 9660/2018 ed assegnato alla Sezione Terza, con udienza cautelare fissata per il 17 gennaio 2019 – con richiesta di riforma della sentenza n. 1453/2018, previa sospensione cautelare dell'efficacia.
- Si costituiva, così, l'appellato – odierno ricorrente – con memoria difensiva, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado, eccependo, altresì, che il *periculum* lamentato dall'appellante era inesistente – al pari dell'infondatezza dei motivi di diritto e del *fumus boni iuris* – non essendo, tra le altre cose, supportato dai presupposti della concretezza e dell'attualità. Il sig. Libero chiedeva così il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata, nonché il rigetto del ricorso in appello *ex adverso* proposto in quanto infondato, incluse le domande riproposte ex art. 101 co. 2 c.p.a. L'appellato, inoltre, riproponeva, in sede di gravame, le proprie domande e/o eccezioni.

- Il Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, Sezione Terza – previo accoglimento in sede cautelare dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza – all’esito della riserva assunta all’udienza pubblica del 13.06.2019, con pronuncia n. 4862/2019, pubblicata in data 10.07.2019, accoglieva l’appello proposto dalla Regione Calabria, e per l’effetto annullava la sentenza impugnata disponendo la rimessione della causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 del Codice del Processo Amministrativo.
- Con atto di riassunzione ritualmente notificato, il sig. Libero riassumeva, ex art. 105 c.p.a., il ricorso rassegnando le conclusioni come in atti.
- L’Ecc.mo Tar adito, fissava l’udienza del 6.11.2019, per la discussione dell’incidente cautelare.
- Senonché, in data odierna, il ricorrente veniva a conoscenza, dalla lettura del D.D. 9554 del 2.8.2019, oggi impugnato, di essere stato, nuovamente ed incredibilmente, escluso dalla procedura de qua con altra, diversa, illegittima motivazione: *“mancata localizzazione aziendale e degli investimenti”*.
- Ciò avveniva, probabilmente, all’esito di un’attività di ‘riesame’ giammai comunicata al ricorrente e sconosciuta a questi, oltretutto abnorme ed invalida perché resa dopo che Codesto Ecc.mo Tar aveva annullato la sua, primigenia, esclusione.
- Con i presenti motivi aggiunti viene impugnato, pertanto, l’ultimo (e illegittimo) provvedimento ovvero il D.D. 9554 del 2.8.2019, nonché l’eventuale e sconosciuto verbale di ‘riesame’ della domanda del ricorrente sotto il profilo dell’**invalidità e/o illegittimità derivata**, nella parte in cui esclude, nuovamente, il ricorrente dalla procedura.

Ciò premesso, ritenendo anche i provvedimenti oggi gravati illegittimi e lesivi della situazione sostanziale che si vuole tutelare, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, la ricorrente,

come in epigrafe indicata e rappresentata, intende opporvisi riproponendo i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO CON LA *LEX SPECIALIS* E LA NORMATIVA IVI RICHIAMATA. DIVIETO DI RIVALUTAZIONE NEL MERITO DELLA DOMANDA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI, OMESSA E/O CARENTE ISTRUTTORIA. ARBITRARIETÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. DIVIETO DI MOTIVAZIONE POSTUMA. INVALIDITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

1.1 Il provvedimento impugnato – e l'eventuale, sconosciuto, verbale presupposto – è illegittimo sotto molteplici profili ovvero per violazione e/o falsa applicazione di legge per contrasto con la *lex specialis* e la normativa ivi richiamata, stante il pacifico divieto di rivalutazione nel merito della domanda; per eccesso di potere per sviamento; per eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, omessa e/o carente istruttoria; per arbitrarietà, irragionevolezza e divieto di motivazione postuma nonché viziato per invalidità e/o illegittimità derivata.

Non è revocabile in dubbio, infatti, per pacifica statuizione normativa e giurisprudenziale, il principio secondo il quale è fatto divieto alla Commissione di gara, una volta formata la graduatoria finale, la nuova e/o diversa valutazione delle domande (*rectius*: offerte) presentate dai concorrenti e tanto in ossequio ai principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità e buon andamento che presidiano l'azione amministrativa. Ciò, in particolare, vale, appunto, per il merito delle domande presentate ove, una volta esaurita l'attività valutativa e redatta la graduatoria finale, l'Amministrazione – e, dunque, la “Commissione di riesame” per il suo tramite – non può riesaminare le

domande e, addirittura, come nel caso di specie, escludere il ricorrente per altro, diverso, motivo.

Ebbene, contrariamente a quanto sinora dedotto, la Regione Calabria ha, dapprima, escluso il sig. Libero per asserita “assenza documentazione fotografica ex ante relativamente ai fabbricati da adibire a stalla bovini e ovicaprini” – oggetto, per come è noto, di annullamento da parte di Codesto Ecc.mo Tar – e, di poi, con l’atto odiernamente impugnato, ha nuovamente escluso il ricorrente per asserita “*mancata localizzazione aziendale e degli investimenti*”.

La decisione ridetta è abnorme e, comunque, viziata sotto il profilo dell’invalidità e/o illegittimità derivata.

Si badi bene che entrambe le esclusioni sono infondate in quanto smentite, *per tabulas*, dalla documentazione allegata alla domanda; tuttavia, in questa sede, primariamente, si intende denunciare l’illegittimità dell’operato della Commissione tenuto conto che ha ‘riesaminato’ la domanda dopo aver concluso le attività e, dunque, dopo aver stilato la graduatoria definitiva.

Così incorrendo, appunto, nella violazione e/o falsa applicazione di legge per contrasto con la *lex specialis* e la normativa ivi richiamata, stante il pacifico divieto di rivalutazione nel merito della domanda; nell’eccesso di potere per sviamento; nell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, omessa e/o carente istruttoria; nell’arbitrarietà, irragionevolezza e nel divieto di motivazione postuma. In relazione a tal ultimo, giova sottolineare come sia principio pacifico quello secondo il quale la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela oltre che del buon andamento e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario, degli stessi principi di parità delle parti e giusto processo (art. 2 c.p.a.) e di pienezza della tutela secondo il diritto europeo (art. 1 c.p.a.), i quali convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa.

Ciò perché “Non è consentita la integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti amministrativi (art. 3 L. n. 241/1990)” (CFR. CONS. ST., VI, SENTENZA 31.05.2017, n. 2627; si veda anche CONS. ST., III, SENTENZA, 02.05.2016, n. 1656).

1.2 V'è di più. L'Amministrazione oggi convenuta, con il succitato D.D. odiernamente impugnato, per come detto, a seguito dell'istanza di riesame proposta dal ricorrente, nel redigere una nuova “*graduatoria definitiva finale*” ribadiva, illegittimamente, l'esclusione del sig. Libero con una seconda, infondata, motivazione: “*mancata localizzazione aziendale e degli investimenti*”.

Invero, anche tale, illegittima, motivazione è assolutamente priva di fondamento tanto da essere smentita *per tabulas* dalla puntuale documentazione allegata alla domanda.

Senza sottacere che se la Regione – e dunque la “*Commissione di riesame*” per il suo tramite – avesse, realmente, esaminato la domanda del ricorrente ed i correlati allegati, sarebbe certamente addivenuta ad un diverso – e positivo – esito nella valutazione *de qua*.

Da qui, in primis, discende il travisamento dei fatti e dei presupposti e l'omessa e/o carente istruttoria.

Al contrario, difatti, dalla disamina della documentazione allegata dall'odierno ricorrente, emerge, *ictu oculi*, che lo stesso era ed è in possesso di tutti i requisiti per poter accedere al beneficio richiesto e che aveva all'uopo allegato i documenti progettuali necessari con la relativa indicazione degli interventi per come già prodotto in atti del presente giudizio ed accertato da Codesto Ecc.mo Tar.

Da tanto discende, altresì, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione **per eccesso di potere per sviamento, per travisamento dei fatti e dei presupposti, nonché per arbitrarietà e irragionevolezza.**

ISTANZA DI SOSPENSIONE

di tutti gli atti impugnati stante la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, per le ragioni ed i motivi esposti, quivi interamente riportati, ed in forza dei quali se ne chiede la sospensione dell'efficacia.

1) FUMUS BONI IURIS.

Sulla sussistenza di tale presupposto valga quanto sinora, ampiamente, dedotto.

2) PERICULUM IN MORA.

Da quanto sopra esposto, non residua alcun dubbio in ordine all'illegittimità dell'esclusione disposta in danno del ricorrente stante la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti di cui al bando. Il pregiudizio economico patito dal sig. Colao è gravissimo ove si consideri che l'investimento è pari ad oltre **€ 600.000,00**.

Orbene, la permanenza degli effetti dei provvedimenti impugnati, pregiudica, sotto il profilo economico, l'odierno istante per il concreto rischio di esaurimento delle risorse disponibili. Difatti, nell'auspicata ipotesi di accoglimento del ricorso - senza la tempestiva sospensione degli effetti degli atti impugnati - il ricorrente non troverebbe, comunque, ristoro al pregiudizio subito, con irreversibile menomazione del bene della vita richiesto.

Senza sottacere che, in forza di ben due, illegittime, esclusioni, l'odierno ricorrente è in attesa da oltre tre anni del legittimo beneficio richiesto.

Vi sono, pertanto, tutti i presupposti che configurano, altresì, la sussistenza del *periculum in mora*.

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Si chiede, inoltre, di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, stante l'elevatissimo numero degli stessi e mediante autorizzazione alla

notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4 e 49, comma 3, c.p.a., tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Calabria, così come, del resto, avvenuto nel corso del giudizio odiernamente riassunto.

PQM

Il sig. Pasquale Libero, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tar adito, Voglia fissare l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione di cui al presente ricorso e Voglia, altresì, fissare l'udienza pubblica per la discussione nel merito dello stesso.

In considerazione delle anzidette deduzioni, Il sig. Pasquale Libero, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per l'accoglimento del ricorso rassegnando le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia Codesto Tar adito, *contrariis rejectis*:

- **in via cautelare ed urgente**, sospendere l'efficacia del D.D. n. 9554 del 2.8.2019 “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”, avente ad oggetto <<PSR CALABRIA2014-2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - DDG N. 7516/2016 - PACCHETTO GIOVANI MISURA 6 "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE" E MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" (INTERVENTI 6.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.4) - ANNUALITÀ 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE ANNUALITÀ 2016.>> e dei relativi allegati, in particolare dell'Allegato B), nella parte in cui esclude il ricorrente dall'ammissione al beneficio richiesto e della presupposta, sconosciuta, risultanza dell'istanza di riesame proposta dal ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per tutti i motivi e le ragioni *ut supra* esposte, quivi da intendersi integralmente trascritti;

- **nel merito**, annullare il D.D. n. 9554 del 2.8.2019 “*Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria*”, avente ad oggetto <<PSR CALABRIA2014-2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - DDG N. 7516/2016 - PACCHETTO GIOVANI MISURA 6 "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE" E MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" (INTERVENTI 6.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.4) - ANNUALITÀ 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE ANNUALITÀ 2016.>> e dei relativi allegati, in particolare dell'Allegato B), nella parte in cui esclude il ricorrente dall'ammissione al beneficio richiesto e della presupposta, sconosciuta, risultanza dell'istanza di riesame proposta dal ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per tutti i motivi e le ragioni *ut supra* esposte, quivi da intendersi integralmente trascritti;

- adottare qualsivoglia, eventuale, provvedimento ritenuto opportuno ed indifferibile.

Spese come da soccombenza.

Unitamente al presente ricorso, si allegheranno, nei termini, i documenti come da separato indice atti.

Con riserva di dedurre e produrre nei termini di legge.

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 650,00.

Salvis juribus.

Cosenza-Catanzaro, 30 ottobre 2019

AVV. VALERIO ZICARO

Zicaro Valerio

2019.11.04 17:58:48

CN=Zicaro Valerio
C=IT
2.5.4.5=TINIT-ZCRVLR80I
2.5.4.42=Valerio

RSA/2048 bits